

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SETTORE COSTRUZIONI (EA 28)

Prepared GRB	No. IT-ACM-/T/01-01			
Approved SVX	Checked GRB	Date 2007-05-31	Rev 0	Language IT

La presente scheda tecnica contiene informazioni utili a chiarire i criteri in base ai quali abbiamo formulato la ns. offerta e stabilito le modalità di erogazione del ns. servizio per tutelare e garantire il Vs. operato di fronte ai terzi.

Ci preme precisare che i tempi di verifica ed il numero dei cantieri / siti operativi da sottoporre a ispezioni sono stati calcolati nel rispetto delle disposizioni contenute nel doc. Sincert RT -05 nato dall'Intesa tra SINCERT e Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici, a tal proposito Vi rammentiamo che l'Autorità ha la facoltà di eseguire verifiche di controllo sulle Organizzazioni Certificate.

Il doc. RT- 05 stabilisce che per il calcolo dei tempi di verifica è necessario considerare il numero totale degli addetti (inteso come tutto il personale non permanente presente al momento della verifica (stagionale , temporaneo , e subappaltato). La determinazione del numero di "addetti equivalenti" (in funzione dei quali vengono stabiliti i tempi di verifica) viene fatta mediante il calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa degli ultimi anni e il reddito pro capite di riferimento del settore.

Lo scopo di certificazione **deve fare riferimento esclusivamente alle attività realizzative (processi) e corrispondenti tipologie di lavori/opere su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica** ed i cui processi produttivi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organismo di certificazione, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene alle tipologie di lavori/opere per le quali l'Organizzazione è in grado di **dimostrare di aver correttamente operato in passato**, queste devono, tuttavia, rientrare nella stessa macrofamiglia in cui è stata effettuata la verifica diretta dei processi produttivi (verifica in cantiere), e sono accettabili, limitatamente ad **una sola tipologia aggiuntiva** rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "*aver correttamente operato*", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato di regolare esecuzione delle opere.

1. EVIDENZE DI CARATTERE GENERALE

L'organizzazione deve dimostrare le seguenti evidenze:

- Avvenuta effettuazione di verifiche ispettive interne, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza della pianificazione, programmazione e aggiornamento delle risorse e delle attrezzature (incluse le apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere), vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri.
- Per quanto riguarda il personale, le risorse di personale devono essere coerenti con le eventuali richieste cogenti per competenze e qualifiche (vedi legge 109/94). Per lavori specifici, dovranno essere evidenziate risorse tecniche congruenti;
- Esistenza di Piani della Qualità per tutte le commesse avviate dopo l'introduzione del sistema di gestione per la qualità. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i piani potranno essere basati su documenti standard. Il piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative.
- Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo.
- I documenti del SGQ (Manuale Qualità, Piani della Qualità o altri) devono specificare come si controllano i subappalti (outsourcing) o le forniture;
- Le imprese devono avere a disposizione le leggi, le norme tecniche e le regole tecniche applicabili nei settori di competenza e devono dimostrare conoscenza adeguata alla loro corretta applicazione;
- Le imprese devono predisporre il previsto Piano della Sicurezza in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e darne opportuna evidenza.

Progettazione

L'impresa va certificata con riferimento al processo di progettazione quando è responsabile del progetto dell'opera realizzata, sia che lo esegua direttamente, sia che ne controlli l'esecuzione esterna, o comunque non lo riceva dal committente. In entrambi i casi l'impresa mantiene la responsabilità delle attività di coordinamento e controllo della progettazione, da condursi con personale di adeguata professionalità.

Nei casi in cui l'impresa non sia effettivamente responsabile della progettazione delle opere realizzate, questa situazione deve trovare chiaro riscontro nello scopo di certificazione, scopo che, senza fare alcun riferimento al termine "progettazione", riporterà unicamente termini quali "fabbricazione, costruzione, installazione, ecc..".

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SETTORE COSTRUZIONI (EA 28)				
Prepared GRB	No. IT-ACM-/T/01-01			
Approved SVX	Checked GRB	Date 2007-05-31	Rev 0	Language IT

Quando invece la responsabilità relativa alla progettazione nei confronti del committente e/o utente finale, non può essere esclusa dall'impresa, il termine "progettazione" deve essere esplicitamente riportato nello scopo del certificato e l'impresa va valutata anche con riferimento alle sue capacità progettuali.

2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre a verifica, le diverse tipologie di opere generali di costruzione, sono raggruppabili in 5 Macrofamiglie utilizzando, per comodità di descrizione, le ben note definizioni dell'Allegato A al DPR 34/2000 e precisamente:

Macrofamiglia Tipologia d'opera:

opere edili OG1 + OG2
opere infrastrutturali OG3 + OG4
opere idrauliche OG5+ OG6+ OG7+OG8
opere impiantistiche OG9 + OG10+OG11
opere di riqualificazione ambientale OG12+OG13

Le lavorazioni specializzate (categorie speciali) non sono per loro natura accorpabili e vanno considerate singolarmente.

Outsourcing

Si richiama nel seguito quanto specificato nella Linea Guida SINCERT, in relazione alle modalità di verifica da parte degli OdC sulle attività affidate in outsourcing, in quanto completamente applicabile alla situazione sopra descritta:

"L'OdC deve inoltre verificare che l'affidamento di processi in outsourcing avvenga nel documentato rispetto dei criteri esposti in precedenza sulla base di precise e valide clausole contrattuali. Le attività di verifica degli OdC possono includere anche verifiche dirette sui processi affidati in outsourcing. Le modalità di verifica devono comunque essere commisurate alle criticità dei processi affidati in outsourcing, nonché al tipo di sorveglianza già direttamente esercitata dalle Organizzazioni sul Soggetto affidatario. Se l'organizzazione affidante controlla completamente le attività dell'affidatario e ne fornisce adeguata evidenza, non sono necessarie verifiche dirette da parte dell'OdC".

3. VALUTAZIONE INIZIALE

L'attività di verifica viene effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica sono calcolati sulla base della tabella Annex II della Guida EA/7-01, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

A tale riguardo, si ricorda che la citata Guida EA-7/01, all'Annex II, Punto 1 specifica che:

"Il significato del termine "addetti", si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell'audit. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva".

Nel corso della verifica iniziale devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte (imprese con numero di "addetti equivalenti", calcolato come ai punti precedenti, **uguale o minore di 10 unità**) che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso la verifica può essere limitata all'unico cantiere suddetto.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. Eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività di valutazione.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SETTORE COSTRUZIONI (EA 28)				
Prepared GRB	No. IT-ACM-/T/01-01			
Approved SVX	Checked GRB	Date 2007-05-31	Rev 0	Language IT

4. SORVEGLIANZE PERIODICHE

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

Indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di verifica di rinnovo, si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

5. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli Organismi sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.
- L'attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica devono essere calcolati sulla base della tabella Annex II della Guida EA/7-01, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).
- Nel corso della verifica di rinnovo devono essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stadi di avanzamento dei lavori significativi. È fatto salvo il caso di imprese di dimensioni molto ridotte che dispongano di un solo cantiere aperto, nel qual caso la verifica può essere limitata all'unico cantiere suddetto. L'OdC deve mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva di un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta.
- Una attività può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 7.5 del RT-05.

Indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di verifica di rinnovo, si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

Utilizzo di evidenze documentali (sostitutive)

Limitatamente alla fase di prima certificazione e rinnovo (con esplicita esclusione della attività di sorveglianza), gli OdC possono considerare tre degli elementi riportati nel seguito del presente paragrafo (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di una attività di verifica in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione della commessa;
- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione;
- **rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);**
- rispetto del contratto stipulato con il Committente;
- gestione della documentazione di commessa effettuata in modo controllato;
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- adeguatezza e completezza dei contratti di sub-appalto;
- prove di funzionalità e di collaudo finali, verbalizzate.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo che per le opere rientranti nelle Categorie OG5, OG9 e OG10, per le quali sono ammessi 5 anni.

L'utilizzo di evidenze documentali sostitutive non è applicabile nei casi particolari di aziende aventi un unico cantiere aperto di cui al punto 7.2, terzo capoverso della RT-05.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO SETTORE COSTRUZIONI (EA 28)				
Prepared GRB		No. IT-ACM-/T/01-01		
Approved SVX	Checked GRB	Date 2007-05-31	Rev 0	Language IT

Tale opzione non può essere utilizzata in contrasto con quanto specificato al punto 7.2 in cui è chiaramente stabilito che deve "essere verificato almeno un cantiere per ciascuna Macrofamiglia o Categoria Speciale". L'utilizzo delle evidenze documentali è ammesso per la verifica di una tipologia di opere all'interno di una Macrofamiglia, in cui è stato possibile verificare almeno un cantiere.

L'opzione è, ovviamente, applicabile al caso di scopo di certificazione limitato ad una sola tipologia di opere all'interno di una Macrofamiglia. In tal caso, si può procedere alla verifica di un solo cantiere, sostituendo la verifica del secondo cantiere con l'esame delle evidenze documentali.